

DECRETO FISCO-LAVORO

ESTEROMETRO

A seguito della proroga al 1° luglio 2021 della comunicazione con l'invio al Sistema di interscambio delle fatture elettroniche con l'estero, è spostata al **1° luglio 2022 l'abolizione dell'esterometro** prevista dall'art. 1 c. 3bis del D.Lgs. 127/2015.

SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO

Sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

AGEVOLAZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini IMU, è stabilito che, nel caso in cui i **componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi** situati nel territorio dello **stesso comune o in Comuni diversi**, le agevolazioni (esenzione o aliquota ridotta) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, **si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare**.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, per l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali è prevista una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, in ragione del luogo dove si svolgerà la prestazione, da parte del committente, mediante:

- l'invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica certificata;
- il servizio telematico appositamente previsto, con le stesse modalità operative di cui all'art. 15, c. 3 D. Lgs. 81/2015 (rapporti di lavoro intermittente).

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. L'obbligo scatta dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma, ovvero dal 21 dicembre 2021.

Con nota n. 29 dell'11 gennaio 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

In particolare:

- l'obbligo comunicativo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori
- l'obbligo riguarda i rapporti avviati successivamente al 21 dicembre 2021, o anche precedentemente per i rapporti ancora in corso alla data dell'11 gennaio 2022
- per tutti i rapporti in essere alla data dell'11 gennaio 2022 e per quelli iniziati successivamente al 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022

- per tutti i rapporti avviati dopo l'11 gennaio 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata prima dell'inizio della prestazione
- in attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo telematico di riferimento, la comunicazione dovrà essere effettuata mediante invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun ispettorato territoriale ([clicca qui](#) per l'elenco degli indirizzi)